

## FESI 2018 LIQUIDATO NEL 2019-

### AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI (articolo 1)

L'articolo 1 del decreto ministeriale in oggetto, individua l'ambito di applicazione, destinando le risorse economiche di cui all'art. 5 del DPR n. 171/2007 al personale in servizio permanente delle Forze Armate (Esercito, Marina compreso il Corpo delle capitanerie di porto ed Aeronautica), dal grado di primo caporal maggiore (e gradi corrispondenti) a quello di capitano (e gradi corrispondenti), con esclusione delle seguenti fattispecie di personale: - Ufficiali superiori e ufficiali generali; - volontari di truppa non in servizio permanente; - allievi in formazione di base non in servizio permanente o non provenienti dal servizio permanente; - ufficiali in ferma prefissata; - personale delle forze di completamento.

### CRITERI DI ATTRIBUZIONE (articolo 2) a.

Aspetti disciplinari e valutativi. E' attribuito un compenso giornaliero lordo, rapportato al grado rivestito, al personale individuato nel precedente articolo 1 che, nel corso dell'anno 2018, non ha riportato: - un giudizio inferiore a "superiore alla media" come ultima valutazione caratteristica; - una sospensione precauzionale dall'impiego; - una sanzione disciplinare di stato. Per ciò che attiene al requisito della valutazione caratteristica, qualora il personale interessato non abbia, nel corso dell'anno 2018, alcuna scheda valutativa che riporti una qualifica finale, dovranno essere valutati i rapporti informativi o documenti equivalenti riferiti all'anno 2018 che contengono un giudizio equiparabile a "superiore alla media", tale giudizio di equiparabilità è rimesso al Comandante di Corpo. b. Criteri per la valutazione dei servizi prestati. Sono ritenuti utili, per il computo delle giornate di presenza in servizio, solo ed unicamente: - i giorni di effettiva presenza in servizio ad eccezione di quelli in cui il militare è destinatario della sanzione disciplinare di corpo della consegna di rigore; - i recuperi compensativi dovuti a seguito di attività lavorative precedentemente

prestata (in tale casistica sono inclusi anche i recuperi compensativi derivanti dallo svolgimento di servizi armati e non). Tali servizi, effettuati oltre il normale orario di lavoro, danno titolo alla concessione del recupero compensativo nella misura pari al tempo di effettivo impegno lavorativo prestato (rapporto 1 a 1). Diversamente, il recupero della festività anche se effettuata durante i servizi armati e non, NON è considerato utile ai fini del FESI (vedasi successivo para 8, comma 5); - i giorni di licenza ordinaria fruiti durante l'anno 2018; - i giorni di assenza per le festività soppresse di cui alla Legge 937/1977; - le giornate di assenza per il periodo obbligatorio di congedo di maternità ai sensi dell'art. 1, comma 183, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il DM in argomento ha ulteriormente precisato che ogni altra assenza non dà diritto alla maturazione del compenso indipendentemente dalla fruizione su base giornaliera o oraria . Pertanto, non sono utili ai fini del computo delle giornate utili al FESI le assenze riferite a tutte le altre fattispecie di licenze e permessi non incluse nel citato elenco che è da considerarsi tassativo e non soggetto ad alcuna eccezione. Per quanto attiene specificatamente ai permessi è stato stabilito che in caso di frazionamento orario dovrà essere detratta una giornata di servizio utile al raggiungimento di otto ore di permesso fruito, a prescindere dall'articolazione dell'orario di servizio. Non sono assoggettati a tale disposizione solo ed unicamente le tipologie di permessi per i quali è richiesto il recupero delle ore fruito o che discendono da attività lavorativa extra precedentemente maturata (es. permessi brevi o recupero compensativo di ore in eccesso già maturate). La misura lorda del compenso giornaliero sarà determinata con successivo decreto ministeriale e spetta a coloro che hanno maturato nel corso dell'anno 2018 un numero di giornate utili inferiori o uguali a 30. 4.

## PARTICOLARI SITUAZIONI DI SERVIZIO (articolo 3)

L'articolo 3 istituisce una maggiorazione pari al 50 per cento del compenso giornaliero lordo di cui all'articolo 2 per fronteggiare particolari situazioni di servizio. Tale maggiorazione è riconosciuta per le sole giornate di servizio prestato nel corso dell'anno presso: - le strutture di vertice indicate nella tabella 1 allegata al Decreto Ministeriale in oggetto; - gli organi costituzionali o a rilevanza costituzionale dettagliatamente elencati nel DM. Per tutto il restante personale in posizione di comando presso amministrazioni diverse da quelle elencate non dovrà essere riconosciuta la maggiorazione in parola. La maggiorazione non è riconosciuta al personale percettore della c.d. "indennità di Supercampagna" e la relativa misura percentuale sarà ridotta secondo le misure percentuali fissate dall'art. 5 del Decreto Ministeriale, in caso di una prestazione annua di servizio effettivo inferiore a 180 giorni. La maggiorazione spetta solo per le giornate di servizio presso le citate strutture di vertice significando che, ai fini della determinazione delle predette misure percentuali, si considera il numero di giornate di servizio complessivamente prestate nell'anno 2018. (vds. esempio n. 1.a e 1.b). La maggiorazione in argomento non costituisce base di calcolo per gli incentivi di cui al successivo punto 5 (vds. esempio n. 1.c). Sono introdotte le seguenti maggiorazioni per il personale di seguito indicato: a. consegnatario per debito di custodia, nominato dalla competente autorità secondo le vigenti disposizioni normative; b. personale con l'abilitazione/qualifica di operatore sensori di aeromobile a pilotaggio remoto; c. personale istruttore e/o formatore effettivamente impiegato in attività di formazione; d. personale con la qualifica di contabile agli assegni che ricopra una posizione organica per esso prevista o che sia nominato con atto dispositivo del comandante dell'ente ai sensi dell'articolo 451 del TUOM; e. personale che riveste l'incarico di cassiere, nominato con atto dispositivo del comandante dell'ente ai sensi dell'articolo 451 del TUOM. Ai graduati in servizio permanente, in possesso alla data del 31 dicembre 2018 di un'anzianità di servizio effettivo pari o superiore a 17 anni compete una maggiorazione pari a 310

euro se hanno prestato almeno cento giorni di servizio utile nell'anno 2018. Da zero a novantanove giorni di servizio non compete alcuna maggiorazione. Queste maggiorazioni sono cumulabili con quelle previste dall'articolo 3, comma 1 (strutture di vertice) e dall'articolo 4 (presenza in servizio superiore ai 200 giorni).

#### INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE AL FINE DEL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI (articolo 4).

Al fine di incentivare la maggiore produttività del personale correlata all'effettiva presenza in servizio, l'articolo 4 prevede una maggiorazione per il personale che ha prestato un periodo di servizio superiore a 200 giorni nell'anno 2018. Tale maggiorazione è fissata nella misura unica del 20 per cento ed è calcolata solo sul compenso giornaliero lordo di cui all'art. 2 comma 1. Per il computo del servizio prestato si rimanda all'articolo 2. La maggiorazione in argomento è riconosciuta altresì al personale che presta servizio presso le strutture di vertice e presso gli organi costituzionali o a rilevanza costituzionale di cui all'art. 3 e si calcola solo sul compenso giornaliero lordo al netto della prevista maggiorazione (vds. esempio n. 1.d). 6.

#### RIDUZIONI (articolo 5)

L'articolo 5, nell'ottica di disincentivare l'assenza dal servizio, prevede le riduzioni secondo le seguenti misure: - 50 per cento, per il personale che ha maturato nel corso dell'anno 2018 un numero di giornate utile compreso tra 31 e 89; - 30 per cento, per il personale che ha maturato nel corso dell'anno 2018 un numero di giornate utili compreso tra 90 e 179. Tali riduzioni operano nei confronti del compenso giornaliero lordo di cui all'art. 2 e, ove prevista, della maggiorazione del 50% di cui all'art. 3 (vds. esempio n. 1.b).

## 7. CASI PARTICOLARI (articolo 6)

Con l'articolo 6 vengono disciplinati alcuni casi particolari: **COMMA 1 – PROMOZIONE AL GRADO DI MAGGIORE** E' riconosciuto il diritto alla percezione del FESI anche in favore degli ufficiali promossi al grado di maggiore nel corso dell'anno 2018. Per tale fattispecie si considerano utili le sole giornate di servizio prestato nel grado di capitano, fermo restando quanto specificato all'art. 2 in riferimento ai requisiti e modalità di computo delle giornate di lavoro prestato. Il compenso giornaliero lordo è riconosciuto fino alla data di decorrenza amministrativa di promozione al grado di maggiore. Nei confronti di tale categoria di personale operano le maggiorazioni e le riduzioni di cui agli artt. 3, 4, 5 del Decreto Ministeriale in argomento. **COMMA 2 – ORARIO DI SERVIZIO SU 6 GIORNI LAVORATIVI** Al personale che osserva un orario di lavoro di 36 ore settimanali articolato su sei giorni lavorativi, ai fini del calcolo delle giornate di servizio prestato, è sottratto un giorno ogni sei di servizio prestato determinato ai sensi dell'articolo 2. Il presente comma rende uniforme la distribuzione della produttività del personale che osserva un orario di lavoro settimanale pari a 36 ore articolato su sei giorni rispetto al personale che osserva il medesimo orario di lavoro articolato sulle "canoniche" cinque giornate (vds. esempio n. 5). **COMMA 3 – LA GIORNATA DEL SABATO** Per il personale di cui al precedente comma 2, la giornata del sabato è computabile ai fini della maturazione del compenso solo in caso di svolgimento di un servizio armato e non. Per il restante personale la giornata di sabato è computabile ai fini della maturazione del compenso sia in caso di prestazione di servizio effettivamente resa sia in caso di svolgimento di un servizio armato e non. **COMMA 4 – LA GIORNATA DELLA DOMENICA E LE FESTIVITA' INFRASETTIMANALI** La giornata della domenica e le festività infrasettimanali sono computabili ai fini della maturazione del compenso sia in caso di prestazione di servizio effettivamente resa sia in caso di svolgimento di servizio armato e non, indipendentemente

dall'articolazione dell'orario di lavoro su cinque o sei giorni settimanali.

**COMMA 5 – RECUPERO FESTIVITA'** Le assenze dal servizio dovute per recupero di attività lavorativa resa in giornate festive non sono computabili ai fini della maturazione del compenso indipendentemente dal fatto che si riferiscano allo svolgimento di normale attività lavorativa ovvero di servizi armati e non. Tale disposizione vale anche per i periodi di assenza dal servizio riconosciuti al personale in servizio nei contingenti all'estero e destinatario dell'indennità di contingentamento. Pertanto, anche nei confronti di detto personale, i recuperi dei riposi settimanali non fruiti in teatro (domeniche ) NON sono utili alla maturazione del FESI indipendentemente dal fatto che la relativa fruizione avvenga durante il periodo di permanenza in teatro ovvero all'atto del rientro in patria.

**COMMA 6 – TURNO DI REPERIBILITA'** Il turno di reperibilità prestato al di fuori dell'attività di servizio non è computabile ai fini della maturazione del compenso.

**COMMA 7 – MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE** Per il personale a qualsiasi titolo inviato in missione in territorio nazionale, indipendentemente dal trattamento economico di missione riconosciuto, si considerano utili solo le giornate di effettiva prestazione lavorativa rese durante il periodo di missione, con esclusione dal computo di tutte le giornate libere dal servizio quali il sabato, la domenica, le festività infrasettimanali ed ogni altra fattispecie assimilabile.

**COMMA 8 – PROMOZIONI AL GRADO SUPERIORE ED IMMISSIONI IN SERVIZIO PERMANENTE** Sono disciplinate le modalità di computo del compenso in caso di promozione o immissione in servizio permanente nel corso del 2018 stabilendo che il compenso spetta dalla data di decorrenza amministrativa indicata nel decreto dirigenziale di promozione o di immissione in sp. emanato dalla Direzione Generale per il personale militare. Tuttavia, qualora la data di decorrenza amministrativa sia antecedente all'anno di riferimento del presente decreto (2018) il compenso giornaliero lordo sarà riconosciuto a far data dal 1 gennaio 2018 e non si dovrà tener conto dei periodi pregressi a tale data.

PERSONALE TURNISTA (articolo 7) L'articolo 7 è volto ad equilibrare ed uniformare la remunerazione della produttività con riferimento al personale turnista impiegato, ai sensi del decreto ministeriale 25 settembre 1990, in un lavoro continuativo di 24 ore, con articolazione dell'orario di servizio su 7 giorni settimanali. Per tale categoria è corrisposto il compenso giornaliero lordo di cui all'articolo 2 comma 1 per ogni prestazione lavorativa pari a otto ore, indipendentemente dalla durata del turno o dall'articolazione dello stesso (giornaliero, pomeridiano, notturno). Pertanto, il compenso giornaliero lordo di cui all'articolo 2 comma 1 deve essere corrisposto in ragione di una unità di misura rappresentata dalle otto ore di attività lavorativa compiuta. Ove il turno sia maggiore di otto ore, le ore in eccesso a tale limite devono cumularsi fino a costituire, raggiunte ulteriori otto ore, una nuova giornata di servizio effettivo da remunerare (vds. esempio n. 4). A tal fine non costituiscono oggetto di cumulo le ore di lavoro straordinario prestate dal personale turnista nell'ambito dello svolgimento del turno stesso. Non è considerato turnista il personale che effettua turni non continuativi ovvero prevalentemente destinato ad altra attività e, saltuariamente, impiegato in turni di servizio armato e non. Nei confronti del personale turnista operano le medesime maggiorazioni e riduzioni di cui ai precedenti articoli e si applicano le stesse disposizioni inerenti le licenze, i permessi e le assenze secondo i criteri stabiliti dal precedente punto 3. 9.

## CASI DI ESCLUSIONE (articolo 8)

E' escluso dall'ambito di applicazione del decreto ministeriale in oggetto il personale che si trova in servizio all'estero ai sensi degli articoli 1807, 1808 e 1809 del Codice dell'ordinamento militare (ex Legge 642/61, 941/26 e 838/73). Per il suddetto personale le giornate di servizio prestate in territorio nazionale prima del trasferimento presso la sede estera ovvero dopo il rientro in Patria sono utili alla percezione del FESI, salvo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 comma 1. Nei confronti di tale categoria di personale operano le maggiorazioni e le riduzioni di cui agli artt. 3, 4, 5 del DM in argomento (vds. esempio n. 2). Si precisa che il servizio prestatato in missioni operative all'estero (destinatario del trattamento economico estero di contingente) è invece considerato utile ai fini del computo di cui all'articolo 2 comma 4. 10.

**ATTIVAZIONE PIATTAFORMA INFORMATICA PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE** A decorrere dal prossimo 11 marzo e fino al giorno 2 maggio 2019 sarà possibile procedere all'inserimento delle giornate utili al FESI relativo all'anno 2018 attraverso la dedicata funzione operante sul sistema "Stipendiale unificato". Nell'ottica di scongiurare erronee attribuzioni del compenso nei confronti del personale amministrato, gli operatori preposti all'inserimento dei dati dovranno accertarsi della correttezza delle informazioni riferite all'anno 2018 già presenti nel sistema con particolare riferimento al grado rivestito, alle promozioni, ai trasferimenti ed alle sedi di impiego e, in caso di inesattezze, provvedere tempestivamente all'aggiornamento delle stesse. Specificatamente alle casistiche di personale trasferito o impiegato al di fuori dell'ente di appartenenza nel corso del 2018, si precisa che la segnalazione del numero di giornate complessivamente utili al FESI riferite all'intera annualità dovrà avvenire esclusivamente a cura dell'Ente/Distaccamento/Comando o Reparto presso cui il militare è amministrato alla data del 31 dicembre 2018. Al riguardo, al pari di quanto avviene per la comunicazione delle licenze fruite e residue, si dovrà attuare la seguente procedura: a. in caso di trasferimento, l'ente "cedente" dovrà



dare immediata e tempestiva comunicazione dei dati FESI al nuovo ente. Quest'ultimo è tenuto alla verifica che i dati inseriti nella citata piattaforma informatica siano riferiti all'intero anno; b. in caso di impiego presso altra sede (ad esempio personale contingentato in servizio presso teatri operativi, personale frequentatore di corsi presso enti di formazione, personale inviato in missione in territorio nazionale, personale aggregato, ecc.), l'ente presso cui il militare presta temporaneamente servizio dovrà comunicare i dati del FESI all'ente di abituale servizio dell'interessato. Anche in questo caso, quest'ultimo è tenuto alla verifica che i dati inseriti nella citata piattaforma informatica siano riferiti all'intera annualità. Si evidenzia infine la necessità di concludere le operazioni di inserimento nel rispetto della citata tempistica al fine di provvedere, fatti salvi i successivi adempimenti di natura finanziaria, al pagamento del compenso in favore del personale nel più breve tempo consentito. Decorso la finestra operativa non sarà più possibile effettuare successive operazioni e, conseguentemente, inserire e/o integrare i dati riferiti al proprio personale amministrato. Le indicazioni di natura tecnica ed informatica nonché le relative tempistiche saranno fornite a cura della BDUS con successive disposizioni di dettaglio.

11. CONCLUSIONI In ragione delle numerose variabili previste dal Decreto Ministeriale in oggetto, occorre attuare un costante e scrupoloso monitoraggio delle presenze del personale amministrato secondo i criteri appena esposti. Tale attività impone di porre in essere un'attenta valutazione di tutte le circostanze che intervengono nel conteggio delle giornate da computarsi come utili ai fini del FESI. In aggiunta, occorre precisare che, come già avvenuto per il Decreto Ministeriale FESI riferito all'anno 2017, anche per l'anno in corso la quantificazione monetaria del compenso pro capite sarà subordinata alla preventiva identificazione dei destinatari e determinazione numerica complessiva delle giornate di effettiva presenza. Come precedentemente chiarito, tale procedura si rende necessaria al fine di attuare una corretta ripartizione finanziaria delle

risorse disponibili sui capitoli di cedolino unico e garantire, conseguentemente, il pagamento delle spettanze nel più breve tempo consentito. Per quanto premesso ed al fine di evitare eventuali dilazioni nei tempi di pagamento a causa di ritardi o impedimenti in fase di trasmissione dei dati riferiti al personale avente diritto al compenso, si raccomanda di prestare la massima attenzione all'inserimento dei dati relativi al conteggio delle citate giornate riferite al personale amministrato, avendo cura, in caso di trasferimento, di darne immediata comunicazione al nuovo Ente/Distaccamento/Comando/Reparto.